

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20\_47\_1\_DPR\_153\_1\_TESTC

# Decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2020, n. 0153/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

#### **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'articolo 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, a favore dei soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare l'articolo 12, comma 3, con il quale è stato modificato il richiamato articolo 14, comma 11, della legge regionale 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 5, della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019) al fine di agevolarne l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati; ATTESO che le modifiche apportate non hanno potuto contemplare anche l'annualità 2019 in considerazione del fatto che la modifica normativa interveniva dopo la chiusura dell'esercizio medesimo, mentre la dinamica della misura agevolativa richiede che quelle condizioni operino nel corso dell'esercizio, affin-

ché possa l'impresa conoscere in tempo utile quale siano i presupposti e quale l'ambito contrattuale che individua gli oneri che danno accesso al beneficio agevolativo, al fine di realizzarli e sostenerne il costo entro la fine dell'esercizio medesimo, come previsto dal legislatore regionale;

ATTESO che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato articolo 12 della legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

**VISTO** in particolare il comma 6 del richiamato articolo 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività:

**VISTO** il comma 7 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;

**VISTO** il comma 9 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione lrap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure
- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure
- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014);

**PRESO ATTO** delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

**PRECISATO** che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)", esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per ciò stesso soggetti passivi IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

**PRECISATO** che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento; **VISTO** il comma 13 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, il quale prevede che con rego-

lamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato articolo 14;

**ATTESO** che con proprio decreto 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres. è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato";

**VISTO** il comma 8 del citato articolo 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 12, con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021;

**VISTO** il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres." e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'articolo 14, di disciplina delle funzioni del Presidente della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1629 del 30 ottobre 2020;

#### **DECRETA**

- 1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres." nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**FEDRIGA** 

18 ottobre 2020

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

Art.1 – modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 2 - modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 3 - modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 4 - modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 5 - modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 6 - modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 7 - modifiche al Capo VI del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 8 – modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 9 - modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art.10 - entrata in vigore

#### art. 1 modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente: << Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato >>.

### **art. 2** modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 le parole << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019 >>.
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è aggiunto il seguente:

<< 1-bis. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), prevista per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997 che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di rappresentanza sindacale interna - recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore sottoscritto in materia o, in difetto di esso, il contratto territoriale sottoscritto in materia ritenuto più aderente alla propria attività. >>.

# **art. 3** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - << a) contratti e accordi collettivi nazionali, territoriali, aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l'impresa sostenga le spese che sono ivi previste e che danno diritto alla agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato.>>;
  - b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
     << a-bis) contratto collettivo territoriale del settore di appartenenza: contratto collettivo territoriale il cui contenuto regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui ambito si ascrive l'attività di impresa;>>;
  - c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<< b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alle lettere a) e a-bis) che il datore di lavoro applichi oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta considerato, e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità;</p>

d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<< d-bis) Registro nazionale degli aiuti di Stato: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, così denominato dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i "de minimis", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" >>.

#### **art. 4** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

- 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente: << art. 5 (requisiti per l'applicazione dell'agevolazione)
  - 1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4, che:
  - a) alla chiusura del periodo di imposta considerato applichino oppure sottoscrivano contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.
    b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi
  - comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
  - 2. Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, la riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostenute nel corso

del periodo di imposta considerato e per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, siano:

- a) quelle previste da contratti collettivi nazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero
- b) quelle previste dal contratto collettivo territoriale di settore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), che gli stessi soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 recepiscano laddove nei loro confronti non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna.>>

## **art. 5** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'articolo 1 per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.>>>.

### **art. 6** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

- **1.** Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole << e sono registrati>> sono aggiunte le parole << dall'Agenzia delle Entrate >>;
  - b) alla lettera b), dopo le parole << registrazione dell'aiuto individuale>> sono aggiunte le parole <<da parte dell'Agenzia delle Entrate.>>;
  - c) la lettera c) è abrogata.

## **art. 7** modifiche al Capo VI del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. La rubrica del Capo VI del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituita dalla seguente: << VERIFICA DEL RISPETTO DELLE SOGLIE PER GLI AIUTI "DE MINIMIS">>>.

# art. 8 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

- 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:
  - << art. 12 (verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis")
  - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
  - 2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, all'1 gennaio 2020 e all'1 gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10 è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
  - 3. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

#### **art. 9** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è abrogato.

#### art. 10 entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.